

Risposta n. 457/2022

OGGETTO: soggetto dipendente NATO- cd. "invalidity pension"-art. 49 TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, dipendente NATO presso la sede di..., fa presente che dal ... percepisce mensilmente una somma di denaro - cd. "*Invalidity pension*" - per totale inabilità al lavoro e su tale reddito ha versato un importo di circaannui a titolo di tassazione.

L'*Istante* precisa, altresì, che la NATO gli riconosce in busta paga "*un contributo pari ad euro 707 a titolo di tax adjustment*" e che i regolamenti NATO prevedono che tale "*contributo*" sia versato nel caso in cui la pensione sia soggetta a tassazione nello Stato dove risiede il pensionato.

L'*Istante* chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile alla somma percepita a titolo di "*invalidity pension*" che, in base al regolamento NATO, si trasformerà in pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età.

Con la documentazione integrativa, l'*Istante* conferma che, pur non eseguendo alcuna mansione lavorativa, è attualmente "*in forza*" presso la NATO e precisa che:

- è stato assunto dalla NATO in data...;

- la somma di denaro percepita come "*invalidity pension*" è equivalente all'ammontare della retribuzione percepita prima della malattia invalidante;
- detta retribuzione era esente da tassazione "*essendo il contratto stipulato sulla base di Statuto Internazionale*";
- la malattia invalidante non dipende da una causa di servizio ed è stata accertata da un collegio medico che ha riconosciuto la "*invalidità totale*";
- nelle dichiarazioni dei redditi degli anni ...ha provveduto a dichiarare (a suo parere sbagliando) la "*invalidity pension*" alla stregua di un reddito da lavoro tassabile, mentre nel ... (in attesa della risposta al quesito in esame) ha presentato la dichiarazione dei redditi senza indicare quanto percepito a titolo di "*invalidity pension*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che la "*invalidity pension*" non sia assoggettabile a tassazione in quanto la stessa è una pensione di invalidità e non di vecchiaia e che la tassazione sarà dovuta solo quando la stessa si trasformerà in pensione di vecchiaia, sempre in base alle regole NATO ed in conformità alla normativa italiana.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base all'articolo 49 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) «1. *Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.*

2. *Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:*

a) *le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;*

b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

In merito alle somme di denaro ed agli emolumenti corrisposti da organizzazioni internazionali, la risoluzione n. 285/E del 16 dicembre 2009, chiarisce che l'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto presidenziale 18 settembre 1962, n. 2083 (rubricato *"Esecuzione dell'accordo tra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961"*), prevede che il personale civile alle dirette dipendenze della NATO *«è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali».*

Dall'esame del citato articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto presidenziale n. 2083 del 1962 si rileva quindi che il legislatore, al fine di ammettere l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, ha posto due condizioni tassative:

- a) si deve trattare di *"redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti"*;
- b) corrisposti al personale civile *"dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali"*.

L'esenzione in esame, pertanto, concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo, in coerenza con la funzione della norma, volta a prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura organizzativa, della quale fa parte il personale in servizio.

Nel caso di specie, l'*Istante* riferisce che pur non potendo eseguire alcuna mansione lavorativa per *"totale inabilità al lavoro"*, è attualmente in servizio presso la NATO e durante il perdurare di tale causa di invalidità, gli è stato riconosciuto una retribuzione mensile a titolo di *"invalidity pension"* di importo *"equivalente"* allo

stipendio che lo stesso percepiva prima della malattia invalidante. Tale reddito attualmente percepito si trasformerà in pensione di vecchiaia solo quando l'*Istante* compirà 65 anni (ammesso che non rientri prima al lavoro nel caso in cui cessi il suo stato di malattia).

Considerato che la retribuzione ricevuta dall'*Istante* prima della malattia invalidante era esente da tassazione, si ritiene che sia esente anche il reddito percepito a titolo di "*invalidity pension*" riconosciuto dalla NATO in costanza del rapporto lavorativo in forza del citato articolo 8, lettera *c*), del d.P.R. n. 2083 del 1962.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)